

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania), con ordinanza 17 dicembre 2002, nel procedimento promosso dalla Pharmacia & Upjohn S.p.A.

(Causa C-31/03)

(2003/C 101/28)

Con ordinanza 17 dicembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 gennaio 2003, nel procedimento promosso dalla Pharmacia & Upjohn S.p.A., il Bundesgerichtshof (Germania) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale, vertente sull'interpretazione dell'art. 19, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sul certificato protettivo»):

«Se al rilascio di un certificato protettivo complementare in uno Stato membro della Comunità sulla base di un medicinale per uso umano autorizzato nel detto Stato membro osti la circostanza che, prima della data stabilita dall'art. 19, n. 1, del regolamento sul certificato protettivo, in un altro Stato membro della Comunità sia stata rilasciata un'autorizzazione di immissione in commercio dello stesso prodotto in quanto medicinale veterinario, ovvero rilevi unicamente la data in cui il prodotto è stato autorizzato in quanto medicinale per uso umano nella Comunità».

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 4 febbraio 2003

(Causa C-42/03)

(2003/C 101/29)

Il 4 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Thomas van Rijn, consigliere giuridico, e dalla sig.ra Sara Pardo Quintillán, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna,
 - non avendo stabilito i criteri adeguati di utilizzazione dei contingenti di pesca ad esso attribuiti per le

campagne di pesca 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997;

- non avendo vegliato al rispetto della normativa comunitaria in materia di conservazione delle risorse mediante un sufficiente controllo delle attività di pesca e adeguate ispezioni dei pescherecci, degli scarichi e del registro delle catture per le campagne di pesca 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997;
- non avendo vietato provvisoriamente la pesca ai pescherecci che battevano la sua bandiera o che erano registrati nel suo territorio, quando risultava che i contingenti ad esso assegnati per le campagne di pesca 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 stavano per esaurirsi, ed avendola infine vietata solo quando i suddetti contingenti erano ormai stati superati;
- non avendo intentato azioni penali o amministrative nei confronti dei capitani o qualsiasi altra persona responsabile dell'eccedenza di pesca per le campagne di pesca 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 170/83⁽¹⁾, dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3760/92⁽²⁾, dell'art. 1 e dell'art. 11, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2241/87⁽³⁾, e dell'art. 2, dell'art. 21, nn. 1 e 2, e dell'art. 31 del regolamento (CEE) n. 2847/93⁽⁴⁾;

- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 170/83, dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3760/92: tali disposizioni imponevano agli Stati membri un obbligo generale di stabilire, in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti, le modalità di utilizzazione dei contingenti che erano stati loro attribuiti. I dati relativi ai superamenti dei contingenti di pesca che figurano nei pareri motivati inviati alla Spagna riflettono globalmente la ripetizione nel tempo e la rilevanza dei superamenti accertati⁽⁵⁾. Essi dimostrano l'inadempimento da parte del Regno di Spagna dell'obbligo di stabilire, in conformità alla normativa comunitaria vigente, misure sufficientemente adeguate ed efficaci di utilizzazione dei contingenti di pesca che gli erano stati attribuiti per le campagne di pesca 1990-1997.
- Violazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2241/87 e dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93: la corretta gestione dei contingenti di pesca richiede anche corrispondenti attività di vigilanza e di controllo che